



COMUNE DI ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

n. 17 del 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **09:30**, nella Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta GIACOMO VERNINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	VERNINI GIACOMO	Presente	10	CONTI MICHELINO	Presente
2	BONINI MARCO	Presente	11	DE SANTIS ANTONIO	Presente
3	PANZIRONI EMANUELA	Presente	12	DI FAZIO ANTONIO	Presente
4	PROTANI MARIANGELA	Presente	13	IACOVACCI ALBERTO	Presente
5	DI GIROLAMO DIEGO	Presente	14	D'AMICO SILVIA	Presente
6	SALVI GABRIELE	Presente	15	CARLETTI MARCO	Presente
7	TANNINGHER CLAUDIA	Presente	16	LUCIANI GIOVANNI	Presente
8	D'AMBROSI ALESSANDRO	Presente	17	IACOMINI ANTONIO	Presente
9	PETRASSI MATTEO	Presente			

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 0

Partecipano gli assessori: CASPOLI ANTONELLA - ERCOLI ALESSANDRA - PAGLIA ALESSANDRO - DE SANTIS ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, GIACOMO VERNINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: D'AMBROSI ALESSANDRO - PETRASSI MATTEO - D'AMICO SILVIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle normative vigenti, ed anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15*, il quale prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa*”

corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022/2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 30/05/2022;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione

VISTO il seguente prospetto del “Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” predisposto sulla base del “PEF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	3.604.347	3.585.155	3.570.793	3.550.395

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	3.580.849	3.561.657	3.547.295	3.526.897
Parte Variabile	2.142.233	2.437.344	2.437.344	2.437.344
Parte Fissa	1.438.616	1.124.313	1.109.951	1.089.553

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2023 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), dal segretario comunale in qualità di Responsabile ad interim dell'Area I- Amministrativo contabile;

con voti favorevoli dodici, contrari tre (Bonini, Carletti, D'Amico) e astenuti due (Luciani e Iacomini)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022 per il quadriennio 2022/2025;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2023;
- 5) di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
- 7) di delegare il funzionario responsabile dei tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli dodici, contrari tre (Bonini, Carletti e D'Amico) e astenuti due (Luciani e Iacomini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 21-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

IL RESPONSABILE DELL'AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 21-04-2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA I
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIACOMO VERNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Zagarolo, 28-04-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Zagarolo, 28-04-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DELL' AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 21-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

IL RESPONSABILE DELL'AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 21-04-2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA I
DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Categoria	Descrizione	coefficiente Ka	Tariffa Fissa	coefficiente Kb	Tariffa Variabile
1	1 Componente	0,86	0,90324	1,30	182,31652
2	2 Componente	0,94	0,98726	1,75	245,42609
3	3 Componente	1,02	1,07128	2,00	280,48696
4	4 Componente	1,09	1,14480	2,20	308,53565
5	5 Componente	1,17	1,22882	2,90	406,70609
6	6 Componente	1,23	1,29184	3,40	476,82783

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Cat	Descrizione	Coefficiente Kc	Tariffa Fissa	Coefficiente Kd	Tariffa Variabile	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	1,29571	3,98	2,51351	3,81 €
2	Cinematografi e teatri	0,39	1,17518	3,60	2,27352	3,45 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	1,29571	4,00	2,52614	3,82 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	2,44076	7,45	4,70493	7,15 €
5	Stabilimenti balneari	0,45	1,35598	4,11	2,59561	3,95 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	1,68744	5,12	3,23346	4,92 €
7	Alberghi con ristorante	1,08	3,25435	9,95	6,28377	9,54 €
8	Alberghi senza ristorante	0,85	2,56130	7,80	4,92597	7,49 €
9	Case di cura e riposo	0,89	2,68183	8,21	5,18490	7,87 €
10	Ospedali	0,82	2,47090	15,00	9,47302	11,94 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	4,42953	13,55	8,55729	12,99 €
12	Banche ed istituti di credito	0,86	2,59143	7,89	4,98281	7,57 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,00	3,01329	9,45	5,96800	8,98 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	2,89276	8,85	5,58908	8,48 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	2,16957	6,66	4,20602	6,38 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	3,25435	9,90	6,25219	9,51 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	2,95302	9,00	5,68381	8,64 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	2,22983	6,80	4,29444	6,52 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	2,62156	8,02	5,06491	7,69 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	2,68183	8,20	5,17858	7,86 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,63	1,89837	6,00	3,78921	5,69 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,79319	29,93	18,90183	28,70 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	8,04548	24,60	15,53575	23,58 €
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,38256	22,55	14,24111	21,62 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,99	5,99644	18,72	11,82233	17,82 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	4,48980	13,70	8,65202	13,14 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	12,74621	38,90	24,56670	37,31 €
28	Ipermercati di generi misti	1,98	5,96631	18,20	11,49393	17,46 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	10,48625	32,00	20,20911	30,70 €
30	Discoteche, night club	0,74	2,22983	6,80	4,29444	6,52 €